

## **Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici**

---

**Iniziativa popolare federale**

**„La salute a prezzi accessibili (Iniziativa sulla salute)“**

**Esame preliminare**

---

*La Cancelleria federale svizzera,*

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale „La salute a prezzi accessibili (Iniziativa sulla salute)“, presentata il 21 novembre 1997;

visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976<sup>1</sup> sui diritti politici, visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 1978<sup>2</sup> sui diritti politici,

*decide:*

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale „La salute a prezzi accessibili (Iniziativa sulla salute)“, presentata il 21 novembre 1997, soddisfa formalmente alle esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP<sup>3</sup>) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP<sup>3</sup>) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

---

<sup>1</sup> RS 161.1; RU 1997 753

<sup>2</sup> RS 161.11; RU 1997 761

<sup>3</sup> RS 311.0

2. L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:

No.	Cognome	Nome	Via	No.	NPA	Domicilio
1.	Alder	Beatrice	Gundeldingerstrasse	85	4053	Basel
2.	Beer	Charles	rue Tronchin	26	1202	Genève
3.	Bhend	Samuel	Buchenweg	6	3322	Schönbühl-Urtenen
4.	Brunner	Christiane	Avenue Krieg	34	1208	Genève
5.	Cavalli	Franco	via delle Querce	1	6612	Ascona
6.	Dormond	Marlyse	Avenue Fontenailles	10	1007	Lausanne
7.	Gross	Jost	Schellenbergstrasse	7	8535	Herdern
8.	Hafner	Ursula	Säntisstrasse	45	8200	Schaffhausen
9.	Hausser	Dominique	rue des Gares	25	1201	Genève
10.	Koch	Ursula	Predigerplatz	2	8001	Zürich
11.	Leuenberger	Ernst	Käppelihofstrasse	4	4500	Solothurn
12.	Lüthi	Ruth	route de Berne	15	1700	Fribourg
13.	Nosedà	Giorgio	via Ligignano		6834	Morbio Inferiore
14.	Nova	Colette	Husmattstrasse	2	3123	Belp
15.	Pedrina	Vasco	Sihlamtstrasse	8	8002	Zürich
16.	Rey	Joseph	route de la Vignettaz	10	1700	Fribourg
17.	Ritschard	Rolf	Güterstrasse	5	4542	Luterbach
18.	Ruchti	Hans Ueli	Erlenauweg	8b	3110	Münsingen
19.	Schüepf	Doris	Stationsstrasse	39	8003	Zürich
20.	Stiert	Jean-François	route de l'Aurore	2	1700	Fribourg
21.	Tirefort	Christian	Avenue du Lignon	42	1219	Le Lignon

3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale „La salute a prezzi accessibili (Iniziativa sulla salute)“ soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Partito Socialista Svizzero PSS, Segreteria centrale, Signor Jean-François Steiert, Spitalgasse 34, casella postale, 3001 Berna, e pubblicata nel Foglio federale del 9 dicembre 1997.

25 novembre 1997

CANCELLERIA FEDERALE SVIZZERA  
Il cancelliere della Confederazione,

François Couchevin

**Iniziativa popolare federale  
„La salute a prezzi accessibili (Iniziativa sulla salute)“**

---

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I

La costituzione federale è modificata come segue:

*Art. 34<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup>La Confederazione emana disposizioni sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

<sup>2</sup>L'assicurazione malattie obbligatoria è esercitata da assicuratori di utilità pubblica. Essa garantisce a tutti gli assicurati una copertura medica di alta qualità, adeguata ai bisogni e a prezzi vantaggiosi.

<sup>3</sup>L'assicurazione malattie obbligatoria è finanziata segnatamente per mezzo di:

- a. introiti supplementari a destinazione vincolata provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, nella misura fissata dalla legge;
- b. contributi pagati dagli assicurati, in misura almeno equivalente; questi contributi sono fissati in funzione del reddito e della sostanza reale nonché tenendo conto degli oneri familiari.

<sup>4</sup>Gli assicuratori malattie ricevono, per ogni persona assicurata, contributi attinti ai fondi di cui al capoverso 3. Le differenze di rischi tra gli assicuratori vengono compensate. Le eccedenze sono restituite agli assicurati.

<sup>5</sup>La Confederazione e i Cantoni si adoperano ai fini di un efficace contenimento dei costi nel settore sanitario.

La Confederazione prende segnatamente le seguenti misure:

- a. regola la medicina di punta e coordina le pianificazioni sanitarie dei Cantoni;
- b. fissa i prezzi massimi delle prestazioni fornite nell'assicurazione malattie obbligatoria, medicinali compresi;
- c. emana disposizioni di autorizzazione per i fornitori di prestazioni e si adopera ai fini di un controllo efficace della qualità;
- d. se la quantità delle prestazioni fornite è eccessiva, prende misure complementari di contenimento dei costi differenziate per specialità e regioni.

I Cantoni possono prendere misure più ampie nel settore della pianificazione sanitaria.

## II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

### Art. 24 (nuovo)

<sup>1</sup>Le prestazioni della Confederazione e dei Cantoni in favore del settore sanitario corrispondono almeno agli importi del 1997, dopo correzione in base al rincaro.

<sup>2</sup>Il ricavo di cui all'articolo 34<sup>bis</sup> capoverso 3 corrisponde almeno al volume complessivo dei premi dell'assicurazione malattie obbligatoria nell'anno precedente l'entrata in vigore della legislazione d'applicazione.

*Art. 25 (nuovo)*

<sup>1</sup>Se la legge d'applicazione dell'articolo 34<sup>bis</sup> non può essere messa in vigore entro tre anni dall'accettazione dell'articolo costituzionale, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d'applicazione per i capoversi 3 e 5 dell'articolo 34<sup>bis</sup>.

<sup>2</sup>Tiene in particolare conto dei seguenti principi:

- a. per il calcolo dei contributi degli assicurati conformemente al capoverso 3 lettera b si applica una franchigia di franchi 20'000 sul reddito e di franchi 1'000'000 sulla sostanza reale;
- b. i contributi degli assicurati calcolati in funzione della sostanza reale, previsti nel capoverso 3 lettera b, ammontano almeno a un quarto dei contributi complessivi degli assicurati di cui allo stesso capoverso.

**Iniziativa popolare federale  
„Stazioni cliniche modello“**

**Esame preliminare**

---

*La Cancelleria federale svizzera,*

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale „Stazioni cliniche modello“, presentata il 4 novembre 1997;  
visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976<sup>1</sup> sui diritti politici,  
visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 1978<sup>2</sup> sui diritti politici,

*decide:*

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale „Stazioni cliniche modello“, presentata il 4 novembre 1997, soddisfa formalmente alle esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP<sup>3</sup>) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP<sup>3</sup>) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

---

<sup>1</sup> RS 161.1; RU 1997 753

<sup>2</sup> RS 161.11; RU 1997 761

<sup>3</sup> RS 311.0



2. L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:

No.	Cognome	Nome	Via	No.	NPA	Domicilio
1.	Grätzer-Karner	Kunigunde	Gemsenstrasse	10	8006	Zürich
2.	Schneider	Maximilian	Ringstrasse	24a	8306	Brüttsellen
3.	Kuster	Michael	Florastrasse	14	8610	Uster
4.	Emery	Conrad Gottlieb	Dollikerstrasse	68b	8707	Uetikon am See
5.	Hausmann	Pierre Michel	Zwischenbächen	137	8048	Zürich
6.	Spalinger	Theo	Fronwaldstrasse	94/ 130	8046	Zürich
7.	Salzmann	Urs	Ringstrasse	11	8317	Tagelswangen

3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale „Stazioni cliniche modello“ soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.
4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Signora Kunigunde Grätzer-Karner, Gemsenstrasse 10, casella postale 114, 8042 Zurigo, e pubblicata nel Foglio federale del 9 dicembre 1997.

25 novembre 1997

CANCELLERIA FEDERALE SVIZZERA  
Il cancelliere della Confederazione,

François Couchepin

**Iniziativa popolare federale**  
**"Stazioni cliniche modello"**

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

*Art. 33<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>1</sup>Per risolvere a livello medico il problema della tossicodipendenza e della droga e per guarire le persone affette dal cancro o da altre malattie endogene maligne, la Confederazione provvede a trasportare la medicina empirica accademica nella medicina scientifica mediante l'istituzione di "stazioni cliniche modello" presso le università plenarie di Basilea, Berna, Ginevra e Zurigo.

<sup>2</sup>Le "stazioni cliniche modello" presso le università plenarie svizzere garantiscono alle cliniche, ai fini della "diagnosi eziologica analitica" delle malattie endogene, le conoscenze sul "ciclo completo dell'essere umano vivente" e sulle leggi che da questo si desumono per la funzione e la struttura del tessuto sano e malato, assicurando in tal modo ad ogni persona affetta da malattia endogena finora incurabile una guarigione individualizzata.

<sup>3</sup>La Confederazione garantisce, mediante un'apposita legge, che le "stazioni cliniche modello" siano gestite scientificamente sotto il profilo del personale.

## **Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in materia di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica**

*La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica*

nella seduta plenaria del 4 giugno 1997,

in virtù dell'articolo 321<sup>bis</sup> del Codice penale svizzero (CP, RS 311.0) e degli articoli 3 capoverso 1, 9 capoverso 5, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP, RS 235.154),

nell'oggetto «*Universitäre Psychiatrische Dienste*» (UPD) direzione «*Mitte/West*» concernente la domanda del 1° novembre 1996 per un'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321<sup>bis</sup> CP in materia di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica,

*decide:*

### *1. Titolare dell'autorizzazione*

Al «*Mitte/West*» dell'UPD di Berna è rilasciata un'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321<sup>bis</sup> CP in relazione con l'articolo 3 capoversi 1 e 2, e 11 OATSP.

Il responsabile del «*Mitte/West*» è il prof. dott. med. e dott. phil. H.D. Brenner, direttore medico.

Mediante l'autorizzazione è concesso al personale dell'UPD «*Mitte/West*» di Berna, a cui è affidata la ricerca all'interno dell'istituto, nonché agli studenti in procinto di conseguire il dottorato, di prendere visione dei dati non anonimizzati, a scopo di ricerca nell'ambito della medicina e della sanità pubblica, alle condizioni sotto indicate.

L'autorizzazione permette il visionamento dei dati senza che vi sia da parte della persona responsabile dei dati violazione del segreto professionale. Questo vale tuttavia unicamente all'interno dell'UPD «*Mitte/West*» di Berna, in qualità di titolare dell'autorizzazione. Nel caso in cui i progetti di ricerca dovessero far capo a dati non anonimizzati di altre cliniche o di altri istituti, o qualora gruppi di ricerca esterni dovessero prendere visione di dati non anonimizzati dell'UPD «*Mitte/West*» di Berna, dovrà essere presentata una domanda d'autorizzazione particolare.

### *2. Scopo e estensione dell'accesso ai dati*

L'autorizzazione include il diritto di prendere visione di dati importanti per progetti di ricerca interni all'istituto contenuti in banche dati e archivi cartacei.

### *3. Condizioni*

I dati di pazienti il cui consenso può essere ottenuto senza eccessive difficoltà e senza che siano arrecati loro pregiudizi rilevanti non possono essere utilizzati a scopo di ricerca sulla base della presente domanda.

I dati non anonimizzati possono essere utilizzati unicamente qualora il progetto di ricerca non possa essere realizzato con dati anonimizzati.

I pazienti o il loro rappresentante legale devono essere informati sul fatto che essi possono vietare la trasmissione dei dati. I dati di cui è stata vietata la trasmissione non possono essere utilizzati a scopo di ricerca. Il capo clinica responsabile ha l'obbligo di garantire la protezione dei dati e il rispetto di eventuali divieti d'utilizzazione.

#### 4. *Collezioni di dati e aventi diritto all'accesso*

- a. La direzione «Mitte/West» dell'UPD di Berna è legittimata a gestire le seguenti collezioni di dati:

##### *Banche dati elettroniche:*

due «Banche dati relative ai pazienti» con dati di pazienti dell'UPD «Mitte/West» di Berna, una con dati personali non anonimizzati e l'altra con dati anonimizzati che interessano la ricerca.

##### *Archivi cartacei:*

anamnesi  
cartelle mediche.

Sono autorizzati ad aver accesso ai dati i collaboratori dell'UPD «Mitte/West» di Berna, che hanno contatto con pazienti a scopo terapeutico o nell'ambito di progetti di ricerca.

- b. A scopo di ricerca, i collaboratori dell'UPD «Mitte/West» di Berna nonché gli studenti in procinto di conseguire il dottorato hanno accesso ai dati non anonimizzati e agli archivi cartacei menzionati alla lettera a, previa autorizzazione del capo clinica.

In caso di necessità di completamento o di aggiornamento nel corso della ricerca i collaboratori nonché gli studenti in procinto di conseguire il dottorato possono aver accesso a nuovi dati unicamente previa autorizzazione del capo clinica o di un medico con funzioni direttive. L'accesso ripetuto a dati già utilizzati è permesso a seconda della necessità.

Terminato il progetto di ricerca, è necessaria l'autorizzazione del capo clinica per accedere di nuovo ai dati.

#### 5. *Durata della conservazione dei dati*

La durata della conservazione dei dati è retta dal diritto cantonale. La distruzione dei dati del progetto di ricerca deve avvenire conformemente alle prescrizioni dell'incaricato cantonale della protezione dei dati.

#### 6. *Misure di anonimizzazione*

I dati estratti dagli archivi della clinica devono essere anonimizzati all'inizio dell'attività di ricerca.

#### 7. *Criteri di identificazione*

Si deve accertarsi che nelle pubblicazioni che si basano sui dati raccolti le persone registrate non possano essere identificate.

## 8. Oneri

- a. Per ogni progetto di ricerca il richiedente deve ottenere il nullaosta dalla competente Commissione per le questioni etiche. Se il nullaosta non è accordato, il progetto di ricerca non può essere realizzato in virtù dell'autorizzazione della clinica; in questo caso rimane salva la richiesta di un'autorizzazione particolare.
- b. I dati personali devono essere protetti da utilizzazioni non autorizzate con misure tecniche e organizzative appropriate. Il titolare dell'autorizzazione deve attenersi alle relative istruzioni emesse dall'Incaricato federale della protezione dei dati. Si tratta in particolare di osservare i punti seguenti:
  - i dati personali non anonimizzati, ossia le collezioni elettroniche di dati, le anamnesi e le cartelle mediche, sono da tenere sotto chiave;
  - l'accesso a banche dati elettroniche deve essere reso sicuro mediante un password personale;
  - ogni persona autorizzata ad accedere ai dati deve disporre di un password e tenerlo segreto e
  - ogni accesso alle banche di dati personali non anonimizzati, memorizzati su calcolatori elettronici che sono allacciati ad una rete informatica, deve essere automaticamente registrato, a meno che si possa costatare posteriormente in altro modo se i dati sono stati utilizzati allo stesso scopo per i quali erano stati comunicati.
- c. Le anamnesi e le collezioni elettroniche di dati, la cui utilizzazione a scopo di ricerca è stata vietata, devono essere provviste di una menzione in tal senso.
- d. La clinica deve registrare i singoli progetti di ricerca in corso all'interno dell'istituto e notificarli annualmente al Segretariato della Commissione peritale all'attenzione del presidente.

Questa notificazione deve contenere:

  - il titolo del progetto di ricerca;
  - le dimensioni (presunte) del gruppo di lavoro, i criteri che giustificano l'inclusione del progetto di ricerca e lo scopo di quest'ultimo;
  - il responsabile del progetto;
  - i nominativi delle persone autorizzate a prendere visione dei dati non anonimizzati;
  - per ogni progetto di ricerca, la prova del rilascio del nullaosta da parte della competente Commissione per le questioni etiche.
- e. La direzione «*Mitte/West*» dell'UPD di Berna deve emanare un regolamento per l'accesso ai dati e farlo pervenire al Segretariato all'attenzione del presidente della Commissione per l'approvazione. Nel regolamento si deve stabilire in quale funzione i collaboratori hanno accesso alle collezioni elettroniche di dati personali non anonimizzati nonché ai dati riguardanti le anamnesi e le cartelle mediche. L'accesso a dati non anonimizzati non deve essere concesso a persone che svolgono ricerche senza essere autorizzate. In particolare, possono essere messi a disposizione di altre cliniche, istituti o gruppi di ricercatori esterni unicamente dati anonimizzati. I collaboratori autorizzati all'accesso devono firmare la dichiarazione qui allegata concernente l'obbligo di mantenere il segreto, a cui soggiacciono in virtù dell'articolo 321<sup>bis</sup> CP. La dichiarazione firmata dovrà essere conservata nella clinica, a disposizione della Commissione peritale.

### 9. Durata dell'autorizzazione

La presente autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni a partire dalla sua entrata in vigore.

Nei seguenti casi deve essere presentata una nuova domanda completa, prima del decorso della durata dell'autorizzazione:

- avvicendamento del direttore della clinica
- cambiamento della struttura amministrativa e organizzativa della clinica
- cambiamento della gestione dei dati
- cambiamento del regolamento d'accesso
- introduzione di nuove banche dati.

### 10. Termine per l'adempimento degli oneri

Il termine imposto alla direzione «Mitte/West» dell'UPD di Berna per l'adempimento degli oneri indicati alla cifra 8 lettere b-e è di 6 mesi, a partire dall'entrata in vigore dell'autorizzazione. Entro questo termine la direzione deve anche comunicare alla Commissione peritale quale commissione per le questioni etiche è competente per giudicare i progetti di ricerca elaborati dall'entrata in vigore dell'autorizzazione.

### 11. Conseguenze penali

Chiunque rivela in modo illecito un segreto del quale ha avuto conoscenza nell'esercizio della sua attività di ricerca nei campi della medicina o della sanità pubblica è punito in virtù dell'articolo 321 CP.

### 12. Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 segg. della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione presso la Commissione federale sulla protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante legale.

### 13. Comunicazione e pubblicazione

La presente decisione è notificata per scritto alla direzione «Mitte/West» dell'UPD di Berna conformemente alla cifra 1, e all'Incaricato federale della protezione dei dati.

Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. L'avente diritto al ricorso può prendere visione dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna, dopo essersi annunciato telefonicamente (031 / 322 94 94).

9 dicembre 1997

Commissione peritale per il segreto  
professionale in materia di ricerca medica:

00276

Il presidente, prof. dott. Mark Pieth

1154

## **Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in materia di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica**

*La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica*

nella seduta plenaria del 4 giugno 1997,

in virtù dell'articolo 321<sup>bis</sup> del Codice penale svizzero (CP, RS 311.0) e degli articoli 3 capoverso 1, 9 capoverso 5, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP, RS 235.154),

nell'oggetto «*Universitäre Psychiatrische Dienste (UPD) Direktion Kinder- und Jugendpsychiatrie*» concernente la domanda del 1° novembre 1996 per un'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321<sup>bis</sup> CP in materia di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica,

*decide:*

### *1. Titolare dell'autorizzazione*

Alla «*Kinder- und Jugendpsychiatrie*» degli «*Universitäre Psychiatrische Dienste*» (UPD) di Berna è rilasciata un'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321<sup>bis</sup> CP in relazione con l'articolo 3 capoversi 1 e 2, e 11 OATSP.

Il responsabile della «*Kinder- und Jugendpsychiatrie*» è il prof. dott. med. W. Felder, direttore medico.

Mediante l'autorizzazione è concesso al personale dell'UPD di Berna, «*Kinder- und Jugendpsychiatrie*», a cui è affidata la ricerca all'interno dell'istituto, nonché agli studenti in procinto di conseguire il dottorato, di prendere visione dei dati non anonimizzati, a scopo di ricerca nell'ambito della medicina e della sanità pubblica, alle condizioni sotto indicate.

L'autorizzazione permette il visionamento dei dati senza che vi sia da parte della persona responsabile dei dati violazione del segreto professionale. Questo vale tuttavia unicamente all'interno dell'UPD di Berna, «*Kinder- und Jugendpsychiatrie*», in qualità di titolare dell'autorizzazione. Nel caso in cui i progetti di ricerca dovessero far capo a dati non anonimizzati di altre cliniche o di altri istituti, o qualora gruppi di ricerca esterni dovessero prendere visione di dati non anonimizzati della «*Kinder- und Jugendpsychiatrie*» dell'UPD di Berna, dovrà essere presentata una domanda d'autorizzazione particolare.

### *2. Scopo e estensione dell'accesso ai dati*

L'autorizzazione include il diritto di prendere visione di dati importanti per progetti di ricerca interni all'istituto contenuti in banche dati e archivi cartacei.

### *3. Condizioni*

I dati di pazienti il cui consenso può essere ottenuto senza eccessive difficoltà e senza che siano arrecati loro pregiudizi rilevanti non possono essere utilizzati a scopo di ricerca sulla base della presente domanda.

I dati non anonimizzati possono essere utilizzati unicamente qualora il progetto di ricerca non possa essere realizzato con dati anonimizzati.

I pazienti o il loro rappresentante legale devono essere informati sul fatto che essi possono vietare la trasmissione dei dati. I dati di cui è stata vietata la trasmissione non possono essere utilizzati a scopo di ricerca. Il capo clinica responsabile ha l'obbligo di garantire la protezione dei dati e il rispetto di eventuali divieti d'utilizzazione.

#### 4. *Collezioni di dati e aventi diritto all'accesso*

- a. La direzione della «Kinder- und Jugendpsychiatrie» dell'UPD di Berna è legittimata a gestire le seguenti collezioni di dati:

##### *Banche dati elettroniche:*

due «Banche dati elettroniche relative ai pazienti» con dati di pazienti dell'UPD di Berna, «Kinder- und Jugendpsychiatrie», una con dati personali non anonimizzati e l'altra con altri dati anonimizzati che interessano la ricerca.

##### *Archivi cartacei:*

anamnesi  
cartelle mediche.

Sono autorizzati ad aver accesso ai dati i collaboratori dell'UPD di Berna, «Kinder- und Jugendpsychiatrie», che hanno contatto con pazienti a scopo terapeutico o nell'ambito di progetti di ricerca.

- b. A scopo di ricerca, i collaboratori dell'UPD di Berna, «Kinder- und Jugendpsychiatrie» nonché gli studenti in procinto di conseguire il dottorato hanno accesso ai dati non anonimizzati e agli archivi cartacei menzionati alla lettera a, previa autorizzazione del capo clinica.

In caso di necessità di completamento o di aggiornamento nel corso della ricerca, i collaboratori nonché gli studenti in procinto di conseguire il dottorato possono aver accesso a nuovi dati unicamente previa autorizzazione del capo clinica o di un medico con funzioni direttive. L'accesso ripetuto a dati già utilizzati è permesso a seconda della necessità.

Terminato il progetto di ricerca, è necessaria l'autorizzazione del capo clinica per accedere di nuovo ai dati.

#### 5. *Durata della conservazione dei dati*

La durata della conservazione dei dati è retta dal diritto cantonale. La distruzione dei dati del progetto di ricerca deve avvenire conformemente alle prescrizioni dell'incaricato cantonale della protezione dei dati.

#### 6. *Misure di anonimizzazione*

I dati estratti dagli archivi della clinica devono essere anonimizzati all'inizio dell'attività di ricerca.



## 7. Criteri di identificazione

Si deve accertarsi che nelle pubblicazioni che si basano sui dati raccolti le persone registrate non possano essere identificate.

## 8. Oneri

- a. Per ogni progetto di ricerca il richiedente deve ottenere il nullaosta dalla competente Commissione per le questioni etiche. Se il nullaosta non è accordato, il progetto di ricerca non può essere realizzato in virtù dell'autorizzazione della clinica; in questo caso rimane salva la richiesta di un'autorizzazione particolare.
- b. I dati personali devono essere protetti da utilizzazioni non autorizzate con misure tecniche e organizzative appropriate. Il titolare dell'autorizzazione deve attenersi alle relative istruzioni emesse dall'Incaricato federale della protezione dei dati. Si tratta in particolare di osservare i punti seguenti:
  - i dati personali non anonimizzati, ossia le collezioni elettroniche di dati, le anamnesi e le cartelle mediche, sono da tenere sotto chiave;
  - l'accesso a banche dati elettroniche deve essere reso sicuro mediante un password personale;
  - ogni persona autorizzata ad accedere ai dati deve disporre di un password e tenerlo segreto e
  - ogni accesso alle banche di dati personali non anonimizzati, memorizzati su calcolatori elettronici che sono allacciati ad una rete informatica, deve essere automaticamente registrato, a meno che si possa constatare posteriormente in altro modo se i dati sono stati utilizzati allo stesso scopo per i quali erano stati comunicati.
- c. Le anamnesi e le collezioni elettroniche di dati, la cui utilizzazione a scopo di ricerca è stata vietata, devono essere provviste di una menzione in tal senso.
- d. La clinica deve registrare i singoli progetti di ricerca in corso all'interno dell'istituto e notificarli annualmente al Segretariato della Commissione peritale all'attenzione del presidente.

Questa notificazione deve contenere:

- il titolo del progetto di ricerca;
  - le dimensioni (presunte) del gruppo di lavoro, i criteri che giustificano l'inclusione del progetto di ricerca e lo scopo di quest'ultimo;
  - il responsabile del progetto;
  - i nominativi delle persone autorizzate a prendere visione dei dati non anonimizzati;
  - per ogni progetto di ricerca, la prova del rilascio del nullaosta da parte della competente Commissione per le questioni etiche.
- e. La direzione della „Kinder-und Jugendpsychiatrie“ dell'UPD di Berna deve emanare un regolamento per l'accesso ai dati e farlo pervenire al Segretariato all'attenzione del presidente della Commissione per l'approvazione. Nel regolamento si deve stabilire in quale funzione i collaboratori hanno accesso alle collezioni elettroniche di dati personali non anonimizzati nonché ai dati riguardanti le anamnesi e le cartelle mediche. L'accesso a dati non anonimizzati non deve essere concesso a persone che svolgono ricerche senza essere autorizzate. In particolare, possono essere messi a disposizione di altre cliniche, istituti o gruppi di ricercatori esterni unicamente dati anonimizzati. I collaboratori autorizzati all'accesso devono firmare la dichiarazione qui allegata concernente

*l'obbligo di mantenere il segreto, a cui soggiacciono in virtù dell'articolo 321<sup>bis</sup> CP. La dichiarazione firmata dovrà essere conservata nella clinica, a disposizione della Commissione peritale.*

### *9. Durata dell'autorizzazione*

La presente autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni a partire dalla sua entrata in vigore.

Nei seguenti casi deve essere presentata una nuova domanda completa, prima del decorso della durata dell'autorizzazione:

- avvicendamento del direttore della clinica
- cambiamento della struttura amministrativa e organizzativa della clinica
- cambiamento della gestione dei dati
- cambiamento del regolamento d'accesso
- introduzione di nuove banche dati

### *10. Termine per l'adempimento degli oneri*

Il termine imposto alla direzione della «Kinder- und Jugendpsychiatrie» dell'UPD di Berna per l'adempimento degli oneri indicati alla cifra 8 lettere b-e è di 6 mesi, a partire dall'entrata in vigore dell'autorizzazione. Entro questo termine la direzione deve anche comunicare alla Commissione peritale quale commissione per le questioni etiche è competente per giudicare i progetti di ricerca elaborati dall'entrata in vigore dell'autorizzazione.

### *11. Conseguenze penali*

Chiunque rivela in modo illecito un segreto del quale ha avuto conoscenza nell'esercizio della sua attività di ricerca nei campi della medicina o della sanità pubblica è punito in virtù dell'articolo 321 CP.

### *12. Rimedi giuridici*

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 segg. della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione presso la Commissione federale sulla protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante legale.

### *13. Comunicazione e pubblicazione*

La presente decisione è notificata per scritto alla direzione della «Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern» conformemente alla cifra 1 e all'Incaricato federale della protezione dei dati.

Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. L'avente diritto al ricorso può prendere visione dell'intera decisione presso il Segretariato della Commis-

sione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna, dopo essersi annunciato telefonicamente (031 / 322 94 94).

9 dicembre 1997

Commissione peritale per il segreto  
professionale in materia di ricerca medica:  
Il presidente, prof. dott. Mark Pieth

0027a

## **Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in materia di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica**

*La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica*

nella seduta plenaria del 4 giugno 1997,

in virtù dell'articolo 321<sup>bis</sup> del Codice penale svizzero (CP, RS 311.0) e degli articoli 3 capoverso 1, 9 capoverso 5, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP, RS 235.154),

nell'oggetto «*Universitäre Psychiatrische Dienste*» (UPD) di Berna, direzione «Ost», concernente la domanda del 1° novembre 1996 per un'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321<sup>bis</sup> CP in materia di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica,

*decide:*

### *1. Titolare dell'autorizzazione*

Alla direzione «Ost» dell'UPD di Berna è rilasciata un'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321<sup>bis</sup> CP in relazione con l'articolo 3 capoversi 1 e 2, e 11 OATSP.

Il responsabile della direzione «Ost» dell'UPD è il prof. dott. med. W. Böker, direttore del settore medico.

Mediante l'autorizzazione è concesso al personale dell'UPD «Ost» di Berna, a cui è affidata la ricerca all'interno dell'istituto, nonché agli studenti in procinto di conseguire il dottorato, di prendere visione dei dati non anonimizzati, a scopo di ricerca nell'ambito della medicina e della sanità pubblica, alle condizioni sotto indicate.

L'autorizzazione permette il visionamento dei dati senza che vi sia da parte della persona responsabile dei dati violazione del segreto professionale. Questo vale tuttavia unicamente all'interno dell'UPD «Ost» di Berna, in qualità di titolare dell'autorizzazione. Nel caso in cui i progetti di ricerca dovessero far capo a dati non anonimizzati di altre cliniche o di altri istituti, o qualora gruppi di ricerca esterni dovessero prendere visione di dati non anonimizzati dell'UPD «Ost» di Berna, dovrà essere presentata una domanda d'autorizzazione particolare.

### *2. Scopo e estensione dell'accesso ai dati*

L'autorizzazione include il diritto di prendere visione di dati importanti per progetti di ricerca interni all'istituto contenuti in banche dati e archivi cartacei.

### *3. Condizioni*

I dati di pazienti il cui consenso può essere ottenuto senza eccessive difficoltà e senza che siano arrecati loro pregiudizi rilevanti non possono essere utilizzati a scopo di ricerca sulla base della presente domanda.

I dati non anonimizzati possono essere utilizzati unicamente qualora il progetto di ricerca non possa essere realizzato con dati anonimizzati.

I pazienti o il loro rappresentante legale devono essere informati sul fatto che essi possono vietare la trasmissione dei dati. I dati di cui è stata vietata la trasmissione non possono essere utilizzati a scopo di ricerca. Il capo clinica responsabile ha l'obbligo di garantire la protezione dei dati e il rispetto di eventuali divieti d'utilizzazione.

#### 4. *Collezioni di dati e aventi diritto all'accesso*

- a. La direzione dell'UPD «Ost» di Berna è legittimata a gestire le seguenti collezioni di dati:

##### *Banche dati elettroniche:*

due «Banche dati elettroniche relative a pazienti» con dati di pazienti dell'UPD «Ost» di Berna, una con dati personali non anonimizzati e l'altra con dati anonimizzati che interessano la ricerca.

##### *Archivi cartacei:*

anamnesi.

Sono autorizzati ad aver accesso ai dati i collaboratori dell'UPD «Ost» di Berna che hanno contatto con pazienti a scopo terapeutico o nell'ambito di progetti di ricerca, a condizione che siano autorizzati dal responsabile del progetto.

- b. A scopo di ricerca, i collaboratori dell'UPD «Ost» di Berna nonché gli studenti in procinto di conseguire il dottorato hanno accesso ai dati non anonimizzati e agli archivi cartacei menzionati alla lettera a, previa autorizzazione del capo clinica.

In caso di necessità di completamento o di aggiornamento nel corso della ricerca i collaboratori nonché gli studenti in procinto di conseguire il dottorato possono aver accesso a nuovi dati unicamente previa autorizzazione del capo clinica o di un medico con funzioni direttive. L'accesso ripetuto a dati già utilizzati è permesso a seconda della necessità.

Terminato il progetto di ricerca, è necessaria l'autorizzazione del responsabile del progetto per accedere di nuovo ai dati.

#### 5. *Durata della conservazione dei dati*

La durata della conservazione dei dati è retta dal diritto cantonale. La distruzione dei dati del progetto di ricerca deve avvenire conformemente alle prescrizioni dell'incaricato cantonale della protezione dei dati.

#### 6. *Misure di anonimizzazione*

I dati estratti dagli archivi della clinica devono essere anonimizzati all'inizio dell'attività di ricerca.

#### 7. *Criteri di identificazione*

Si deve accertarsi che nelle pubblicazioni che si basano sui dati raccolti le persone registrate non possano essere identificate.

## 8. *Oneri*

- a. Per ogni progetto di ricerca il richiedente deve ottenere il nullaosta dalla competente Commissione per le questioni etiche. Se il nullaosta non è accordato, il progetto di ricerca non può essere realizzato in virtù dell'autorizzazione della clinica; in questo caso rimane salva la richiesta di un'autorizzazione particolare.
- b. I dati personali devono essere protetti da utilizzazioni non autorizzate con misurazioni tecniche e organizzative appropriate. Il titolare dell'autorizzazione deve attenersi alle relative istruzioni emesse dall'Incaricato federale della protezione dei dati. Si tratta in particolare di osservare i punti seguenti:
  - i dati personali non anonimizzati, ossia le collezioni elettroniche di dati, le anamnesi le cartelle mediche, sono da tenere sotto chiave;
  - l'accesso a banche dati elettroniche deve essere reso sicuro mediante un password personale;
  - ogni persona autorizzata ad accedere ai dati deve disporre di un password e tenerlo segreto e
  - ogni accesso alle banche di dati personali non anonimizzati, memorizzati su calcolatori elettronici che sono allacciati ad una rete informatica, deve essere automaticamente registrato, a meno che si possa constatare posteriormente in altro modo se i dati sono stati utilizzati allo stesso scopo per i quali erano stati comunicati.
- c. Le anamnesi e le collezioni elettroniche di dati, la cui utilizzazione a scopo di ricerca è stata vietata, devono essere provviste di una menzione in tal senso.
- d. La clinica deve registrare i singoli progetti di ricerca in corso all'interno dell'istituto e notificarli annualmente al Segretariato della Commissione peritale all'attenzione del presidente.

Questa notificazione deve contenere:

- il titolo del progetto di ricerca;
  - le dimensioni (presunte) del gruppo di lavoro, i criteri che giustificano l'inclusione del progetto di ricerca e lo scopo di quest'ultimo;
  - il responsabile del progetto;
  - i nominativi delle persone autorizzate a prendere visione dei dati non anonimizzati;
  - per ogni progetto di ricerca, la prova del rilascio del nullaosta da parte della competente Commissione per le questioni etiche.
- e. La direzione dell'UPD „Ost“ di Berna deve emanare un regolamento per l'accesso ai dati e farlo pervenire al Segretariato all'attenzione del presidente della Commissione per l'approvazione. Nel regolamento si deve stabilire in quale funzione i collaboratori hanno accesso alle collezioni elettroniche di dati personali non anonimizzate nonché ai dati riguardanti le anamnesi e le cartelle mediche. L'accesso a dati non anonimizzati non deve essere concesso a persone che svolgono ricerche senza essere autorizzate. In particolare, possono essere messi a disposizione di altre cliniche, istituti o gruppi di ricercatori esterni unicamente dati anonimizzati.

I collaboratori autorizzati all'accesso devono firmare la dichiarazione qui allegata concernente l'obbligo di mantenere il segreto, a cui soggiacciono in virtù dell'articolo 321<sup>bis</sup> CP. La dichiarazione firmata dovrà essere conservata nella clinica, a disposizione della Commissione peritale.

### *9. Durata dell'autorizzazione*

La presente autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni a partire dalla sua entrata in vigore.

Nei seguenti casi deve essere presentata una nuova domanda completa, prima del decorso della durata dell'autorizzazione:

- avvicendamento del direttore della clinica
- cambiamento della struttura amministrativa e organizzativa della clinica
- cambiamento della gestione dei dati
- cambiamento del regolamento d'accesso
- introduzione di nuove banche dati.

### *10. Termine per l'adempimento degli oneri*

Il termine imposto alla direzione dell'UPD «Ost» di Berna per l'adempimento degli oneri indicati alla cifra 8 lettere b-e è di 6 mesi, a partire dall'entrata in vigore dell'autorizzazione. Entro questo termine la direzione deve anche comunicare alla Commissione peritale quale commissione per le questioni etiche è competente per giudicare i progetti di ricerca elaborati dall'entrata in vigore dell'autorizzazione.

### *11. Conseguenze penali*

Chiunque rivela in modo illecito un segreto del quale ha avuto conoscenza nell'esercizio della sua attività di ricerca nei campi della medicina o della sanità pubblica è punito in virtù dell'articolo 321 CP.

### *12. Rimedi giuridici*

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 segg. della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione presso la Commissione federale sulla protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante legale.

### *13. Comunicazione e pubblicazione*

La presente decisione è notificata per scritto alla direzione «Ost» dell'UPD di Berna conformemente alla cifra 1 e all'Incaricato federale della protezione dei dati.

Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. L'avente diritto al ricorso può prendere visione dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna, dopo essersi annunciato telefonicamente (031 / 322 94 94).

9 dicembre 1997

Commissione peritale per il segreto  
professionale in materia di ricerca medica:  
Il presidente, prof. dott. Mark Pieth

## **Notificazione**

(art. 36 della legge federale sulla procedura amministrativa; PA)

*Coppola Gianfranco*, 25 aprile 1965, cittadino italiano, attualmente senza domicilio conosciuto.

In relazione al ricorso del 28 agosto 1997 il Dipartimento federale di giustizia e polizia in data 25 novembre 1997 ha deciso:

1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese di procedura.

25 novembre 1997

Dipartimento federale di giustizia e polizia

0111



---

## Domande di permessi concernenti la durata del lavoro

---

### Spostamento dei limiti del lavoro diurno (art. 10 LL)

- Coop Ticino, 6592 San Antonino  
panetteria e pasticceria a Genestrerio  
9 u, 3 g  
27 aprile 1998 al 1° agosto 1998 (modificazione)
- R. Audemars SA, 6900 Lugano  
montaggio e saldatura di rotori  
1 u  
19 gennaio 1998 al 20 gennaio 2001 (rinnovamento)

### Lavoro diurno a due squadre (art. 23 LL)

- R. Audemars SA, 6900 Lugano  
ferrule, bucatura laser, micromontaggio, "preparage",  
"grandissage", "tournage", montaggio e saldatura al laser  
26 u, 16 d  
19 gennaio 1998 al 20 gennaio 2001 (rinnovamento)

### Lavoro notturno o lavoro a tre squadre (art. 17 o 24 LL)

- Coop Ticino, 6592 San Antonino  
panificio, panetteria e pasticceria a Genestrerio  
10 u, 3 g  
27 aprile 1998 al 1° agosto 1998 (modificazione)  
Permesso con derogazione in virtù dell'art. 28 LL
- R. Audemars SA, 6900 Lugano  
bucatura al laser, montaggio e saldatura al laser di  
rotori  
3 u  
19 gennaio 1998 al 20 gennaio 2001 (rinnovamento)  
Permesso con derogazione in virtù dell'art. 28 LL

(u = uomini, d = donne, g = giovani)

### Rimedi giuridici

Chiunque è toccato nei suoi diritti o doveri dal rilascio di un permesso concernente la durata del lavoro e chiunque è legittimato a ricorrere può, entro 10 giorni dalla pubblicazione della domanda, esaminare presso l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Divisione della protezione dei lavoratori e del diritto del lavoro, Gurtengasse 3, 3003 Berna, gli atti prodotti con la domanda, previo accordo telefonico (tel. 031 322 29 45 / 29 50).

---

## Permessi concernenti la durata del lavoro rilasciati

---

### Lavoro continuo

Motivi: orario d'esercizio tecnicamente o economicamente indispensabile (art. 25, cpv. 1, LL)

- SAPA Prodotti Plastic SA, 6534 San Vittore  
fabbricazione di prodotti plastici (film plastici)  
8 u  
20 ottobre 1997 al 24 ottobre 1998

(u = uomini, d = donne, g = giovani)

### Rimedi giuridici

Le presenti decisioni possono, conformemente all'articolo 55 LL e all'articolo 44 segg. PA, essere impugnate davanti alla commissione di ricorso del Dipartimento dell'economia pubblica, 3202 Frauenkappelen, mediante ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla loro pubblicazione. L'atto di ricorso dev'essere depositato in duplice esemplare. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Chiunque è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso, prendere visione presso l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Divisione della protezione dei lavoratori e del diritto del lavoro, Gurtengasse 3, 3003 Berna, dei permessi e della loro motivazione, previo accordo telefonico (tel. 031 322 29 45 / 29 50).

9 dicembre 1997

Ufficio federale dell'industria,  
delle arti e mestieri e del lavoro

Divisione della protezione dei  
lavoratori e del diritto del lavoro

## **Pubblicazione ufficiale**

La segreteria della Commissione della concorrenza ha deciso, d'intesa con un membro della presidenza della Commissione della concorrenza, di aprire un'inchiesta giusta l'articolo 27 della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Lcart), concernente le pratiche del gruppo Volkswagen aventi per effetto l'impedimento delle importazioni parallele e dirette di veicoli in Svizzera.

Conformemente all'articolo 28 Lcart, l'apertura dell'inchiesta è stata comunicata mediante pubblicazione ufficiale nel Foglio federale n. 43 volume IV del 4 novembre 1997 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 212 del 4 novembre 1997.

La comunicazione dell'apertura dell'inchiesta al gruppo tedesco Volkswagen non ha potuto essere fatta.

Giusta l'articolo 39 LCart, la legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA) è applicabile alle procedure previste dalla Lcart nella misura in cui la stessa non vi deroghi. Mediante applicazione analogica dell'articolo 36 lettera b della PA, l'apertura dell'inchiesta è comunicata al gruppo Volkswagen con la presente pubblicazione.

2 dicembre 1997

Segreteria della Commissione della concorrenza

0124

## Comunicazione

(art. 28 della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza; RS 251)

La segreteria della Commissione della concorrenza ha deciso, d'intesa con il suo Presidente, sig. prof. P. Tercier, di aprire un'inchiesta giusta l'articolo 27 della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (LCart), concernente degli accordi sul mercato delle prestazioni di servizio e di riparazione dei bruciatori a nafta, dei bruciatori a gas e delle caldaie.

L'inchiesta ha lo scopo di esaminare le pratiche concorrenziali dell'associazione delle imprese svizzere di bruciatori a nafta e bruciatori a gas, dell'associazione dei fabbricanti di caldaie e di radiatori e dell'associazione delle imprese indipendenti di bruciatori a nafta e di bruciatori a gas e di eventuali altre imprese dal punto di vista dell'articolo 5 della legge sui cartelli.

I terzi interessati che desiderano partecipare all'inchiesta possono annunciarsi alla segreteria della Commissione della concorrenza entro 30 giorni dalla presente pubblicazione. Conformemente all'articolo 43 capoverso 1 lettere a-c LCart possono annunciarsi i terzi seguenti:

- a. le persone che a motivo della limitazione della concorrenza sono impediti nell'accesso o nell'esercizio della concorrenza;
- b. le associazioni professionali ed economiche autorizzate per statuto a difendere gli interessi economici dei loro membri, sempreché anche i membri dell'associazione o di una sezione possano partecipare all'inchiesta;
- c. le organizzazioni di importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla difesa dei consumatori.

Gli annunci devono pervenire alla segreteria della Commissione della concorrenza, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, tel. 031 322 20 40/fax 031 322 20 53.

9 dicembre 1997

Segreteria della Commissione della concorrenza

0033

## **Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1997
Année	
Anno	
Band	4
Volume	
Volume	
Heft	48
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	09.12.1997
Date	
Data	
Seite	1141-1168
Page	
Pagina	
Ref. No	10 119 150

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dall'Archivio federale svizzero.